Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA

DECRETO RECANTE LE DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA FRUIZIONE DELLE MISURE PER IL SOSTEGNO AI PUNTI VENDITA IN VIA NON PREVALENTE DI QUOTIDIANI E PERIODICI DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL D.P.C.M. 30 LUGLIO 2026

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", ed in particolare l'art. 30, concernente le competenze del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 2023 e dal decreto del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega in materia di editoria e prodotti editoriali, informazione e comunicazione del Governo in data 2 ottobre 2023;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, recante "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 4 dicembre 2025 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2026;

VISTA la legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante "Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale";

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 198 del 2016, come modificato dall'articolo 1, comma 315, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il "Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria";

VISTO il D.P.C.M. 30 luglio 2026, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 198 del 2016 e registrato presso la Corte dei conti al n. 2533 in data 5 settembre 2026, con il quale sono stati individuati gli interventi di sostegno all'intera filiera del settore editoriale per l'anno 2026 e sono state ripartite le relative risorse a valere sul Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, per un importo complessivo fino a 57 milioni di euro;

VISTO, in particolare, l'articolo 2 del sopra citato D.P.C.M. 30 luglio 2026 secondo cui sono assegnate alle "Misure a sostegno dei punti vendita in via non prevalente di quotidiani e periodici" risorse entro il limite complessivo di 500.000 euro che costituisce tetto di spesa;

VISTO l'articolo 6, comma 1, del medesimo D.P.C.M. 30 luglio 2026 che dispone che i requisiti e le modalità per la fruizione della suddetta agevolazione e per la presentazione delle domande sono definiti con provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del suddetto D.P.C.M., pubblicato sul sito istituzionale dello stesso Dipartimento;

VISTO l'articolo 6, comma 2, del medesimo D.P.C.M. 30 luglio 2026 con il quale, al fine di garantire la più rapida e tempestiva erogazione dei contributi a favore dei richiedenti risultati aventi titolo, è autorizzato l'eventuale utilizzo di un apposito conto corrente bancario o postale dedicato, nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla direttiva del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 8 novembre 2017, presso un ente o istituto che garantisca la gestione massiva dei pagamenti;

CONSIDERATO che il suddetto contributo è concesso nei limiti del regime per agli aiuti "*de minimis*" ai sensi del regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

RITENUTO, con il presente provvedimento, di procedere a definire le modalità per la fruizione del contributo a sostegno dei punti vendita in via non prevalente di quotidiani e periodici, previsto dall'articolo 2 del medesimo D.P.C.M. 30 luglio 2026;

VISTO l'articolo 1, commi 101 e 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 secondo cui le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, hanno l'obbligo di stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura di danni cagionati da calamità naturale ed eventi catastrofali e dell'inadempimento di tale obbligo si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche;

TENUTO CONTO che l'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 ha disposto che il suddetto termine del 31 marzo 2025 è differito, per le imprese di medie dimensioni, al 1° ottobre 2025, per le piccole e microimprese, al 31 dicembre 2025, e che, per le grandi imprese, per le quali resta fermo il termine dell'obbligo assicurativo del 31 marzo 2025, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 si applica decorsi novanta giorni dalla data di decorrenza di tale obbligo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 17 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 28 novembre 2022 al n. 3003, con il quale è stato conferito al Cons. Luigi Fiorentino l'incarico di Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e allo stesso è stata attribuita la titolarità del Centro di responsabilità n. 9 "Informazione ed Editoria" del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

DECRETA

Articolo 1
(Misure a sostegno dei punti vendita in via non prevalente di quotidiani e periodici)

1. Agli esercenti attività commerciali di rivendita di quotidiani e periodici in via non prevalente, che svolgono la suddetta attività in comuni privi di edicole, è riconosciuto un contributo pari all'**80 per cento** delle seguenti spese sostenute *pro quota* nell'anno 2025 e, comunque, per un importo fino ad **euro 4.500** per: IMU, TASI, CUP, TARI, canoni di locazione, servizi di fornitura di energia elettrica, servizi telefonici e di collegamento a Internet, acquisto o noleggio di registratori di cassa o di registratori telematici, acquisto o noleggio di dispositivi POS e altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l'ammodernamento tecnologico, oneri per contratti assicurativi relativi all'esercizio di impresa, spese per servizi di assistenza contabile e fiscale, al netto dell'IVA ove prevista. Il contributo è commisurato al rapporto tra i ricavi provenienti dalla vendita di giornali, riviste e periodici e i ricavi complessivi del singolo punto vendita, con riferimento all'anno 2025. L'agevolazione di cui al presente comma è riconosciuta entro il limite di **euro 500.000** che costituisce tetto di spesa

2. Il contributo è riconosciuto alla singola impresa anche nel caso di più punti vendita siti in comuni privi di edicole, entro comunque il limite dell'importo di cui al comma 1.

Articolo 2
(Requisiti)

1. Costituiscono requisiti di ammissione al beneficio di cui all'articolo 1:

a) lo svolgimento in via non prevalente dell'attività di rivendita di quotidiani e periodici, comprovata dal possesso del codice ATECO 47.62.10 - *commercio al dettaglio di giornali, periodici e riviste*, di cui al Registro delle imprese, quale codice di attività secondario;
b) la sede del punto vendita in un comune privo di imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di quotidiani e periodici, con codice di classificazione ATECO 47.62.10 primario e/o prevalente. Ai fini dell'individuazione dei comuni privi di imprese esercenti punti vendita esclusivi, si fa riferimento ad un elenco individuato sulla base dei dati disponibili nel Registro delle imprese, pubblicato sul sito del Dipartimento in prossimità della data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande.
c) nel caso di impresa che si avvalga di personale alle proprie dipendenze, essere in regola con l'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali;
d) non essere sottoposti a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale.

Articolo 3
(Determinazione del contributo)

1. Il contributo è pari all'80 per cento delle spese sostenute *pro quota* nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2025, al netto dell'IVA ove prevista, per le seguenti voci di spesa ed entro l'importo massimo di 4.500 euro:
   a) Imposta municipale unica - IMU;
   b) Tassa per i servizi indivisibili - TASI;
   c) Canone unico patrimoniale – CUP;
   d) Tassa sui rifiuti – TARI;

e) Spese per canoni di locazione
f) Spese per i servizi di fornitura di energia elettrica;
g) Spese per i servizi telefonici e di collegamento a Internet;
h) Spese per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS.
i) Altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l'ammodernamento tecnologico;
j) oneri per contratti assicurativi relativi all'esercizio di impresa;
k) spese per servizi di assistenza contabile e fiscale.

2. Le spese ammissibili al contributo sono commisurate al rapporto tra i ricavi provenienti dalla vendita di quotidiani e periodici ed i ricavi complessivi, riferiti all'anno 2025, del singolo punto vendita, sito in comune privo di punti vendita esclusivi per la rivendita di quotidiani e periodici ai sensi dell'articolo 2.

3. La domanda non è ricevibile qualora l'applicazione dei criteri di calcolo di cui al presente articolo determini un contributo pari o inferiore a 200 euro.

Articolo 4

(Modalità di presentazione delle domande)

1. I soggetti che intendono accedere al contributo di cui all'articolo 1 del presente provvedimento presentano apposita domanda, per via telematica, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso la procedura disponibile sul portale *www.impresainungiorno.gov.it.* Le domande per via telematica possono essere presentate dal **19 gennaio 2027 (ore 10.00) al 18 febbraio 2027 (ore 17.00)** e devono includere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta e sottoscritta attraverso la suddetta procedura telematica, attestante:

a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente decreto;
b) la tipologia delle spese, tra quelle indicate al comma 1 dell'articolo 3, e il relativo importo, sostenute nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2025;
c) i ricavi provenienti dalla vendita di quotidiani e periodici e i ricavi complessivi del singolo punto vendita riferiti all'anno 2025, come risultanti dalla contabilità aziendale;
d) che la sede del punto vendita è sita in un comune privo di edicole, ai sensi dell'articolo 2;
e) gli estremi del conto corrente intestato al beneficiario.

2. La documentazione attestante le spese sostenute e la contabilità aziendale deve essere conservata dai soggetti beneficiari del contributo e resa disponibile su richiesta dell'amministrazione in sede di controllo.

Articolo 5

(Erogazione del contributo)

1. Acquisite le domande, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede a formare l'elenco dei soggetti ai quali è riconosciuto il contributo, con l'importo spettante, per ciascun beneficiario. L'elenco di cui al presente comma è approvato con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e pubblicato sul sito istituzionale dello stesso Dipartimento.

2. Il contributo è erogato, al netto delle previste ritenute erariali, mediante accredito sul conto corrente intestato all'impresa istante, dichiarato nella domanda ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. e), del presente decreto.

3. L'impresa si impegna a mantenere l'attività di rivendita non esclusiva di quotidiani e periodici almeno per i successivi dodici mesi decorrenti dalla data di ammissione al contributo.

Articolo 6
(Disposizioni finali)

1. Il contributo di cui al presente decreto è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*".

2. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria assicura l'attuazione del presente decreto, ivi compresi gli adempimenti relativi al Registro Nazionale degli aiuti di Stato, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. I contributi sono riconosciuti ed erogati agli aventi diritto nel limite di spesa previsto dall'articolo 2, comma 1, del D.P.C.M. 30 luglio 2026. In caso di insufficienza delle risorse disponibili in relazione alle istanze ammesse, si procede al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del medesimo D.P.C.M. 30 luglio 2026. In tal caso, nell'elenco dei beneficiari approvato con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e pubblicato sul sito istituzionale dello stesso Dipartimento sarà indicato l'importo risultante dalla ripartizione proporzionale.

4. In considerazione della necessità di garantire la più rapida e tempestiva fruizione dei contributi a favore di tutti i richiedenti in possesso dei requisiti di legge, il Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria è autorizzato all'eventuale utilizzo di un apposito conto corrente bancario o postale dedicato, nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla direttiva del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 8 novembre 2017, presso un ente o un istituto che garantisca la gestione massiva dei predetti pagamenti.

5. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria effettua verifiche, anche a campione, sul possesso dei requisiti e sul rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per beneficiare delle agevolazioni. Qualora, a seguito dei controlli effettuati, il Dipartimento accerti l'insussistenza di uno o più dei requisiti previsti, ovvero nel caso in cui risultino false le dichiarazioni rese, procede alla revoca del riconoscimento e al recupero dei contributi erogati.

6. I soggetti beneficiari dei contributi erogati ai sensi del presente decreto sono tenuti a comunicare tempestivamente al Dipartimento per l'informazione e l'editoria l'eventuale perdita dei requisiti di ammissibilità al beneficio richiesto, nonché ogni altra variazione che incida sulla concessione dello stesso.

Roma, 3 novembre 2026

Cons. Luigi Fiorentino

Firmato digitalmente da
FIORENTINO LUIGI
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI